

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9
00192 Roma
tel 06 -35340262 - tel./fax + 39 06 35340262 cell. 348
7624764
e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO**

**Anche EX ART. 25 LEGGE N. 241/1990 E DLGS 25 MAGGIO 2016 N. 97
ART. 116 D. LGS. N. 104/2010**

PER

Virga Simona, c.f. VRGSMN88H62G273P rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec:avvocatessaelenaspina@pec.it – fax [0637514625](tel:0637514625)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Commissione giudicatrice per la classe di concorso A58 Tecnica della danza contemporanea di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

E nei confronti di

Fabiana de Luca, VIA NUOVALUCELLO 87/I Catania

o000o

**Per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato
dall'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti e**

Per l'annullamento previa sospensiva

1. **Del provvedimento di mancato superamento della prova finale, orale e prova pratica, di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con DDG n. D.d.g. n.499/2020, A58 Tecnica della danza contemporanea per la Regione Sicilia finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23.**
2. **Specificamente per l'annullamento del Verbale della prova finale orale e pratica del 27 febbraio 2024 di estremi sconosciuti e della Griglia di Valutazione della stessa prova finale, orale e pratica del Concorso ordinario detto per la Classe di insegnamento A58, adottato ai sensi dell'art.5 e dell'art. 6 del D.M. n. 326/2021 e dell'allegato A al medesimo decreto, nella parte in cui contiene e determina il mancato superamento della prova colloquio e complessivamente la non ammissione e l'esclusione dal concorso.**
3. **Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, dello stesso **Bando** D.D. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione**

valutazione e attribuzione di punteggio, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente.

4. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne sia stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, sia della prova colloquio sia della prova pratica.

5. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale, adottati i criteri e le griglie di valutazione ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova finale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti di estremi ignoti, cui non è stato consentito l'accesso e nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre e nella parte in cui sia stata somministrata una prova ed operata una valutazione contraddittoria, immotivata e incoerente rispetto a quanto previsto dal Bando, più specificamente nella parte in cui la ricorrente non risulta sia stata correttamente valutata per quanto specificamente disciplinato ex D.M. n. 326/2021.

6. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, con riferimento alla valutazione della conoscenza della lingua inglese.

7. Per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova finale orale e pratica, la documentazione relativa alla prova pratica, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.

8. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente

lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il **Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201**, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-5- 6-7-8-9-10** attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'**Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187**, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il **Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499**, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649**, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749**, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami,

*finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826**, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del **regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994** recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei **decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice**, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022. Ove necessario, della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui siano lesive per chi ricorre. Nonché del Decreto prot. N. 2256 del 4 dicembre 2023 con cui è stata nominata le Commissione Esaminatrice nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre.*

9. *Nonché per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti inviata dalla ricorrente in data 6 marzo 2024 e previa declaratoria del diritto di accesso e acquisizione degli atti relativi alla procedura concorsuale in argomento.*

10. *Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per*

violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

FATTO

1. Chi ricorre ha superato le prove scritte del Concorso pubblico di cui al D.d.g. n. 499/2020 per la classe di insegnamento A058. La classe di concorso è riferita all'insegnamento delle materie "tecnica della danza contemporanea" (materia pratica), "laboratorio coreutico" (materia pratica) "laboratorio coreografico" (materia pratica) e "storia della danza" (materia teorica). Insieme alle classi di concorso A057 e A059, la classe di concorso A058 si riferisce all'insegnamento di una delle materie di indirizzo del Liceo Coreutico, istituito con il DPR 15 marzo 2010, n.89.

2. Le operazioni di svolgimento delle prove concorsuali sono tutte accentrate in capo all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, tranne che per il Trentino Alto Adige. Questo ha fatto sì che i candidati e così anche la ricorrente, provengano da tutt'Italia. Le prove scritte si sono svolte nel mese di aprile 2022 e da allora il procedimento concorsuale si era arrestato, non erano state svolte le prove pratiche e neanche le prove colloquio. Per questi motivi la ricorrente e altri candidati hanno presentato ricorso innanzi a questo ecc.mo Collegio ottenendo, con Sentenza n. 16977/2023, il ri-avvio del procedimento. E' stata così nominata la Commissione con provvedimento prot. N. 2256 del 4 dicembre 2023, ma non risulta siano stati adottati criteri preventivi di valutazione né griglie.

3. Specifichiamo che la ricorrente è stata quindi convocata per sostenere contestualmente sia **la prova pratica sia la prova orale**/colloquio. La classe di concorso in argomento rientra, infatti, nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, che impongono lo svolgimento di una prova pratica per cui la Commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni.

4. In esito alla prova orale/colloquio, sostenuta in data 27 febbraio 2024 la ricorrente **ha ottenuto punti 65,5 dunque ad un passo dal minimo previsto di 70 punti**, risultando perciò esclusa dal concorso. Lo svolgimento della prova finale ha fatto emergere, però, delle criticità e irregolarità che, ove fossero confermate, testimonierebbero di un procedimento irregolare ed illegittimo sotto numerosi profili, che meriterebbero di essere vagliati con attento riesame della vicenda concorsuale.

5. La valutazione pare incoerente con gli stessi quadri di riferimento, predisposti dalla Commissione nazionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Anzitutto, nello svolgimento delle prove non c'è stata alcuna verifica delle conoscenze teoriche della ricorrente, cui non è stata rivolta alcuna domanda di teoria. Peraltro anche il tempo della prova è stato limitato complessivamente a 45 minuti, quindi è mancata sostanzialmente una porzione importante della prova orale, mentre l'esame della ricorrente si è limitato sostanzialmente alla prova pratica e alla conversazione in inglese, che evidentemente è stata l'unica interrogazione che da sola ha potuto gravemente condizionare l'esito finale, tenuta peraltro soltanto con una commissaria, in violazione dei principi relativi alla collegialità della valutazione. Inoltre le prove, pur essendo previste dal Bando quali parti integranti della prova finale del concorso, non dimostrano alcuna coerenza e raccordo e non risultano essere state anche valutate nella loro complessività.

6. Così mentre la prova finale della ricorrente si è limitata sostanzialmente a tre domande di inglese e allo svolgimento di una lezione simulata, leggendo i Quadri di riferimento predeterminati dal Decreto 326/2021 emerge che ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, la prova orale per la classe di concorso A058 finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato, debba consistere in: a) **un colloquio**, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla

Commissione giudicatrice, in cui si accerti la preparazione del candidato e si valuti la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese; b) una **prova pratica**.

7. Il Colloquio, di cui al punto a) deve avere una durata massima di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, di cui all'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104, del tempo destinato alla prova ed è così strutturato: a 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali, secondo quanto previsto dall'allegato A al D.M. n.326/2021 a 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue Il colloquio, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 326/2021, è valutato al massimo 100 punti. La sufficienza è fissata a 70 punti.

8. **Quanto alla prova pratica, è previsto che si svolga** per una durata complessiva di 45 minuti (mentre la ricorrente ha visto consumare la sua prova complessivamente in una mezz'oretta ed è stata anche invitata a velocizzare), il candidato dovrà dare una lezione di tecnica della danza classica a un gruppo di studenti/danzatori (minimo 2, massimo 4), utilizzando gli strumenti didattico-metodologici con una terminologia appropriata e fornendo indicazioni musicali pertinenti. La lezione di tecnica della danza classica sarà suddivisa in due fasi: sbarra e centro comprensivo di piccolo e grande adagio, combinazioni di pirouettes e giri nelle grandi pose, passi saltati di piccolo (anche con batterie), medio e grande sbalzo, combinazioni di passi sulle punte. La commissione sceglierà contestualmente quali esercizi e/o combinazioni richiedere al candidato e gli fornirà, 15 minuti prima della prova, una busta chiusa contenente un esercizio/combinazione da creare estemporaneamente durante la prova. La

partecipazione degli studenti/danzatori e del pianista accompagnatore sarà a carico del candidato.

9. E' utile anche riferire che nell'[Allegato A Programmi secondaria](#) al [Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021](#) [m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti\(R\).0000326.09-11-2021](#) in realtà è previsto anche un ricco programma che indica una serie di materie oggetto necessario delle verifiche da parte della Commissione circa la conoscenza dei candidati, mentre nel corso della prova sostenuta dalla ricorrente nessuna di queste è stata minimamente oggetto di domanda e valutazione, tanto che appunto la prova rimane sostanzialmente un mistero, priva di ogni trasparenza e conoscibilità, ecco il programma che i candidati debbono dimostrare di conoscere:

“Classe A-58 Tecnica della danza contemporanea Programma concorsuale Il candidato dovrà dimostrare di possedere: - Conoscenza dei principali elementi di **psicologia** e **pedagogia** riferiti allo specifico insegnamento della danza. - Conoscenza delle strategie didattiche finalizzate all'armonizzazione delle esperienze, in relazione ai bisogni formativi e alle diverse abilità e competenze del singolo studente e del gruppo classe. - Conoscenza delle modalità di correlazione della danza con le altre discipline scolastiche e in particolare con **la Storia della danza, la Storia della musica e la Storia dell'arte**. - Conoscenza approfondita **dell'apparato muscolo-scheletrico** e dei principali elementi di fisiologia del movimento applicata alla danza. Conoscenza delle patologie muscoloscheletriche riferite alla danza. - Capacità di condurre gli studenti in un percorso di interiorizzazione del movimento stimolandone l'autonomia critica e i collegamenti tra le diverse esperienze. - Padronanza delle **metodologie di sensibilizzazione percettiva e di sviluppo delle capacità di ascolto** al fine di stimolare negli studenti l'espressione personale, la capacità interpretativa e, più in generale, l'immaginazione e la creatività. - Capacità di intervenire nelle lezioni di tecnica e nei laboratori con strategie mirate a risolvere problematiche riguardanti il singolo e/o il gruppo classe. - **Conoscenza approfondita del rapporto musica-danza**

nell'accompagnamento musicale delle lezioni e dei laboratori, al fine di interagire in modo pertinente e costruttivo con il Maestro collaboratore per la danza. - Conoscenza di almeno due tecniche della danza moderna e contemporanea, dei loro principi e del loro vocabolario. - Conoscenza delle metodologie didattiche delle tecniche della danza contemporanea conosciute. - Capacità di utilizzare le tecniche della danza contemporanea e il Laboratorio coreografico come spazi per la composizione, la sperimentazione, e l'improvvisazione, avvalendosi di strutture e moduli stilistici estrapolati dal repertorio della danza moderna e contemporanea, ricontestualizzati in modo creativo. - **Conoscenza approfondita degli studi critici e dei testi a carattere didattico e teorico-tecnico di recente pubblicazione.** - Conoscenza della Storia della danza dall'evo antico fino ai giorni attuali, con particolare riguardo alle fonti e agli aspetti filologici e ricostruttivi della coreografia. - Conoscenza approfondita della **produzione coreografica e videografica della danza moderna e contemporanea** dal Novecento ai nostri giorni. - Capacità di introdurre gli studenti ai linguaggi multimediali della danza (simulazione coreografica al computer, videocreazione, ecc.) e agli aspetti legati alla produzione scenica (suono, costumi, illuminazione, scenografia). Prova pratica Per una durata complessiva di 45 minuti, il candidato dovrà dare una lezione di tecnica della danza contemporanea a un gruppo di studenti/danzatori (minimo 2, massimo 4), utilizzando gli strumenti didattico-metodologici con un corretto vocabolario coreutico e fornendo indicazioni musicali pertinenti.

La lezione di tecnica della danza contemporanea sarà suddivisa in tre fasi: un breve riscaldamento; una serie di moduli dinamico-ritmici atti a migliorare forza, resistenza e flessibilità; alcuni frammenti coreografici che attraverso tutto lo spazio scenico mescolino fronti e direzioni per stimolare la capacità interpretativa dello studente/danzatore, ponendo attenzione su: Spazio, Tempo, Dinamica.

La commissione sceglierà contestualmente quali parti della lezione richiedere al candidato e gli fornirà, 15 minuti prima della prova, una busta chiusa contenente un modulo dinamico-ritmico da creare estemporaneamente durante la prova. La

partecipazione degli studenti/danzatori e del pianista accompagnatore sarà a carico del candidato”

10. **La ricorrente in data 6 marzo ha avanzato apposita istanza di accesso chiedendo di visionare e poter estrarre copia degli atti del concorso, ma senza ottenere alcun cenno di risposta.** E' opportuno in questa sede anche specificare che l'Istituto della partecipazione al procedimento e della sua conclusione sono espressivi di principi di valenza costituzionale ed in primo luogo perseguono una evidente finalità di tutela del diritto alla difesa dei propri interessi (art.24 Cost.) in quanto attraverso una più puntuale trasparenza del procedimento è possibile predisporre una migliore difesa, individuando eventuali vizi od omissioni. 9. La partecipazione degli interessati al procedimento è prevista non solo per consentire loro di fare valere le proprie ragioni, ma anche per consentire alla stessa Amministrazione di valutare nell'iter procedimentale le eventuali osservazioni delle parti interessate e, quindi, di adottare il provvedimento dopo una approfondita istruttoria e motivazione. (C.d.S. Sez. VI n. 999 del 9 Agosto 1996); di conseguenza la giurisprudenza ha pure affermato che “le disposizioni del capo III (sulla partecipazione al procedimento amministrativo) della L. 7 Agosto 1990 n. 241, hanno una portata generalissima (v. C.d.S. Sez. V n. 232 del 24.02.1996 nello stesso senso C.d.S. Sez. V n. 132 del 2.2.1996);

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE

Come già riferito in fatto la Commissione d'esame, che pure impedisce alla ricorrente di accedere agli atti del procedimento, ci offre una attività di valutazione irregolare, pare anzitutto infatti che il colloquio con la candidata sia stato sostanzialmente nullo e del tutto confuso con la prova pratica, anche i tempi lo dimostrano, la candidata è stata trattenuta soltanto per circa 40 minuti rispetto ai tempi previsti dalla legge per 45 + 45 minuti. La ricorrente non ha ricevuto alcuna domanda relativamente alla sua progettazione didattica, ma soltanto domande in inglese. Tutto è durato complessivamente circa 40 minuti e la prova appare limitata alla lezione pratica, questo in totale contraddittorietà con quanto era stabilito dai Quadri di riferimento espressi dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021.

Non è pertanto dubitabile l'illegittimità e l'erroneità dell'intero procedimento e la violazione, sotto diversi aspetti, dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90.

Le modalità descritte, la totale erroneità della attività di valutazione, comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati.

Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove..."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Nei Quadri di riferimento emessi ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, **la prova orale** per la classe di concorso A58 deve essere finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato.

I quadri di riferimento offrono alle Commissioni non soltanto la descrizione della prova ma anche la griglia per la valutazione (peraltro non risulta che la Commissione abbia adottato preventivamente criteri e griglie di valutazione). Così mentre la prova finale della ricorrente si è limitata sostanzialmente a tre domande di inglese e allo svolgimento di una lezione simulata, leggendo i Quadri di riferimento predeterminati dal Decreto 326/2021 emerge che ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, la prova orale per la classe di concorso A058 finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato, consiste in: a) **un colloquio**, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, in cui si accerti la preparazione del candidato e si valuti la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese; b) una **prova pratica**.

Il Colloquio, di cui al punto a) avrà una durata massima di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, di cui all'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104, del tempo destinato alla prova ed è così strutturato: a 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali, secondo quanto previsto dall'allegato A al D.M. n.326/2021 a 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue Il colloquio, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 326/2021, è valutato al massimo 100 punti. La sufficienza è fissata a 70 punti.

Quanto alla prova pratica, è previsto che si svolga per una durata complessiva di 45 minuti (mentre la ricorrente ha visto consumare la sua prova complessivamente in una mezz'oretta ed è stata anche invitata a velocizzare), il candidato dovrà dare una lezione di tecnica della danza classica a un gruppo di studenti/danzatori (minimo 2, massimo 4), utilizzando gli strumenti didattico-metodologici con una terminologia appropriata e fornendo indicazioni musicali pertinenti. La lezione di tecnica della danza classica sarà suddivisa in due fasi: sbarra e centro comprensivo di piccolo e grande adagio, combinazioni di pirouettes e giri nelle grandi pose, passi saltati di piccolo (anche con batterie), medio e grande sbalzo, combinazioni di passi sulle punte. La commissione sceglierà contestualmente quali esercizi e/o combinazioni richiedere al candidato e gli fornirà, 15 minuti prima della prova, una busta chiusa contenente un esercizio/combinazione da creare estemporaneamente durante la prova. La partecipazione degli studenti/danzatori e del pianista accompagnatore sarà a carico del candidato.

E' utile anche riferire che nell'[Allegato A Programmi secondaria](#) al [Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021](#) [m.pi.AOOGABMI.Registro Decreti\(R\).0000326.09-11-2021](#) in realtà è previsto anche un ricco programma che indica una serie di materie oggetto necessario delle verifiche da parte della Commissione circa la conoscenza dei candidati, mentre nel corso della prova sostenuta dalla ricorrente nessuna di queste è stata minimamente oggetto di domanda e valutazione, tanto che appunto la prova rimane sostanzialmente un mistero, priva di ogni trasparenza e conoscibilità. **SOTTO QUESTO PROFILO MANCA COMPLETAMENTE OGNI VALUTAZIONE DELLA RICORRENTE. LA RICORRENTE PERALTRO E' STATA INTERROGATA ED HA CONVERSATO IN INGLESE SOLTANTO CON UNA COMMISSARIA, ANCHE QUESTO OPERATO APPARE IRREGOLARE, LA VALUTAZIONE OVE CI SIA STATA SAREBBE STATA PARZIALE E NON COLLEGIALE.**

Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure, essendo monco, non collegiale e non trasparente.

Certo emerge ictu oculi la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività *"persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

o000o

2. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere.

Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Altro profilo che rende incomprensibile la motivazione della non ammissione riguarda il dato che le due prove, pur essendo previste dal Bando quali parti integranti della prova finale del concorso, non dimostrano alcuna coerenza e raccordo, per cui la ricorrente si ritrova valutata in maniera monca, parziale. Appare evidente che la valutazione relativa alle domande in inglese abbia determinato ingiustamente l'esito della prova, tanto che la ricorrente ottiene 65,5 punti e mancano veramente pochi centesimi alla promozione dei 70 punti previsti dal Bando. Appare chiaro allora che la valutazione è stata squilibrata in maniera incomprensibile e illogica rispetto alla selezione relativa alle tecniche della danza e a tutte le materie di cui andava indagata la conoscenza, riferite in fatto.

Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell'esercizio della *discrezionalità tecnica prevista dalla legge, la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell'ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97*” (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006).

La circostanza che non sia dato conoscere le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di ciascuno, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, "In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata «da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti» (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293). La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost. Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: "Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta

consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa.

o000o

3. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. ASSENZA DI VERBALI DI ADOZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti, delle griglie e dei criteri offerti in termini generali dalla Commissione Nazionale.

Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti, di criteri e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e **delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". Inoltre, illegittimamente la Commissione ha negato un accesso completo ai documenti del procedimento,

ledendo palesemente il diritto di difesa della ricorrente e la trasparenza del concorso.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22, 23, 24 E 25 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

La circostanza che la P.A. non abbia tenuto assolutamente in considerazione la richiesta, negando l'accesso agli atti è idonea ad integrare il diniego dell'Amministrazione all'accesso. Tale modalità di operare risulta illegittima in quanto finalizzata a non garantire il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare la imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost. Tanto più che, nel caso nostro e come ormai detto, l'accesso ad atti e documenti amministrativi richiesto è propedeutico e strumentale alla tutela, nelle competenti sedi giurisdizionali, di precisi diritti soggettivi. Come noto, l'art. 24 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n 15/2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*. Il successivo art. 25 ribadisce l'obbligo dell'Amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi dal regolamento adottato dall'Amministrazione medesima per i motivi espressamente previsti dalla legge n. 241/1990 citata. Orbene, se le suindicate statuizioni normative consentono entro un determinato limite l'accesso addirittura a documenti, contenenti dati sensibili, purché la loro conoscenza risulti necessaria per curare o difendere interessi giuridici, a maggior ragione tale possibilità di accesso deve riconoscersi con riferimento a quella documentazione contenente dati, non oggetto di particolari cautele normative, come nella fattispecie in esame. La P.A. ha negato l'accesso alla ricorrente rispetto a documenti che si rivelano di per sé stessi fondamentali per comprendere l'agire dell'Amministrazione, con ripercussione sugli interessi ed i diritti di cui è titolare.

E' allora evidente che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente integra i presupposti di un illegittimo diniego, per il fatto che l'ostensione ai documenti comporta la conseguente compressione del diritto del ricorrente di accedere a documenti che consentono di comprendere quanto accaduto nella tormentata vicenda concorsuale. Sul punto, Codesto Ecc.mo

Tribunale adito si è più volte espresso nel senso che “il giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi è finalizzato a garantire ed attuare la trasparenza della P.A. e a verificare l'imparzialità dell'operato della stessa” (ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 3641/2013). Anche il **Consiglio di Stato nella sentenza n. 1978/2016** ha avuto modo di rilevare che: *“La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso hanno cagionato o sono idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto”*.

Né tantomeno, potrebbe l'Amministrazione valutare l'utilità del ricorrente di accedere a tali atti: *“potendo la conoscenza degli stessi prescindere del tutto da specifiche ragioni di tutela giudiziaria. L'interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante”* (Tar Venezia – Sez. I n. 1266 del 16.11.2016)

5. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. n. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Non ci si è limitati, nel caso nostro, alla violazione patente dell'art. 12 della l. n. 241 del 1990 di cui si è già parlato. L'Amministrazione resistente, addirittura, non ha fornito alcuna motivazione circa il diniego manifestato rispetto alla legittima richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente. La l. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti". Nel nostro caso chi ricorre ha senz'altro titolo ad agire. D'altronde “Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno

mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce). **Anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).**

Il che è in sé dirimente per l'accoglimento del ricorso - in assenza del richiamo da parte della resistente alla sussistenza, nella specie, di specifici divieti che osterebbero all'ostensione degli atti richiesti – al cospetto di una disciplina dell'accesso improntata, in linea generale, alla massima trasparenza nell'azione della P. A. ed al principio di leale

collaborazione tra P. A. e privato, oltre che in presenza dell'obbligo di legge, di natura generale, di fornire adeguata motivazione ad ogni provvedimento amministrativo.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Quanto al *fumus boni iuris* si sottolinea che il voto ottenuto dalla ricorrente è 65,5 dunque veramente a pochissime frazioni di punto dal minimo dei 70 punti previsto. Appare evidente che la valutazione relativa alle domande in inglese abbia determinato ingiustamente l'esito della prova, tanto che la ricorrente ottiene 65,5 punti e mancano veramente pochi centesimi alla promozione dei 70 punti previsti dal Bando. Appare chiaro allora che la valutazione è stata squilibrata in maniera incomprensibile e illogica rispetto alla selezione relativa alle tecniche della danza e a tutte le materie di cui andava indagata la conoscenza, riferite in fatto.

Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure, come visto infatti manca del tutto la valutazione relativamente a numerosi aspetti degli ambiti prefissati e dunque una attribuzione di punteggio, questo insieme alla descritta contraddittorietà della valutazione rende il procedimento incerto e meritevole di riesame.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione della ricorrente dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba ammesso a ripetere la prova colloquio perché non debba esservi alcuna ombra e irregolarità nella selezione.

Quanto al *periculum in mora* è evidente il danno irreparabile di aver speso soldi ed energie nella programmazione di un percorso formativo per poi vedersene vanificata e messo a rischio l'esito, il prosieguo del cammino di lavoro, e di fronte alla impossibilità di poter accedere ad incarichi di insegnamento e al pubblico impiego. Il danno è ancor più aggravato dall'aver confidato su un impianto normativo che consentiva la possibilità di dimostrare la propria preparazione. La necessità ed urgenza si fonda sul rischio gravissimo di perdere la possibilità di poter avere assegnata una cattedra di insegnamento, con tutte le conseguenze anche di

natura economica, considerata anche la rilevanza di questa occasione nel sistema scolastico, rimasto privo di canali abilitanti per anni e anni con gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di lavoro, sussistenza, crescita professionale. La necessità e l'urgenza si fondano sul particolare aggravio per chi ricorre, precario della scuola, ha atteso per due anni questo esame, ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

E' importante sottolineare che le **prove concorsuali sono anche rivolte al conseguimento della abilitazione** che anch'essa verrebbe così ingiustamente negata per gli errori rappresentati, così infatti dispone l'art. 7 comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23/2022: *“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all'Allegato C.”*

o000o

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla

tutela di chi ricorre, con particolare riferimento al riesame della sua posizione e in subordine inserimento con riserva nella graduatoria.

Si chiede altresì **che sia ordinato all'Amministrazione l'esibizione completa dei documenti di cui si è chiesto l'accesso con istanza del 6 marzo 2024** e che non sono stati concessi, **ordinando l'esibizione dei documenti richiesti** al fine di realizzare l'interesse legittimo della istante all'esercizio del diritto di difesa, nonché ad un procedimento trasparente corretto e al fine di rendere concreto il suo diritto di accesso ai documenti amministrativi quale “ *principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica*” (**Consiglio Stato del 25 maggio 2010, n. 3309**);

In subordine si chiede di ordinare all'Amministrazione di **riesaminare** la procedura di non ammissione alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la **ripetizione** dello stesso procedimento, nel rispetto della legge e della parità di trattamento, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale.

In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente di offrire una relazione e tutta la documentazione relativa a verbali e provvedimenti di predisposizione dei criteri di adozione dei quiz in questione e valutazione delle prove pratica e colloquio e, nonché la documentazione indicata nella istanza sopra articolata e quella relativa alla individuazione e nomina dei commissari;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 ma la ricorrente dichiara di essere esente dal pagamento .

Roma, 17 aprile 2024

avv. ssa Elena Spina